



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 716 c.p.c.

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 414 e 415 del libro primo del codice civile.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 giugno 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	II — Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-716-capacita-processuale-dell-interdicendo-e-dell-inabilitando/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it